

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego) e in particolare l'articolo 19;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, con la quale sono state approvate le disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e informali, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del sistema di certificazione delle competenze;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022 recante "Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. Rideterminazione gettone di presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2531 in data 1° settembre 2006 concernente l'approvazione di nuove disposizioni regionali in materia di attività di mediazione interculturale, ai sensi della legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2671 in data 22 luglio 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 in data 9 maggio 2008 recante "Sostituzione del capo III (elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta) dell'allegato alla DGR 2531/2006 recante nuove disposizioni regionali in materia di attività di mediazione interculturale e approvazione dello schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso" e, in particolare, l'allegato B) alla stessa deliberazione, "Schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2506 in data 28 dicembre 2012 recante "Approvazione di modificazione dello schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta, mediante sostituzione dell'allegato B) alla DGR n. 1313/2008";
- visto il provvedimento dirigenziale n. 4387 in data 29 luglio 2019 recante "Approvazione della revisione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 396 in data 3 aprile 2018, dei profili professionali di: assistente personale, tata familiare, mediatore interculturale, referenti dei servizi per anziani;
- visto il provvedimento dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022 recante "Approvazione delle disposizioni applicative e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle DGR n. 103/2021 e n. 83/2022;
- considerato che, in conseguenza dell'approvazione delle disposizioni sopra richiamate, occorre procedere all'adeguamento dell'attività di certificazione delle competenze prevista, al fine di consentire alle persone in possesso di esperienze formali, non formali e informali di ottenere l'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali;
- rilevato che il Coordinatore del Dipartimento politiche sociali, in vacanza del Dirigente

della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative, propone di sostituire l'allegato B) della deliberazione della Giunta regionale n. 1313/2008, con un nuovo allegato, parte integrante del presente atto, contenente le nuove disposizioni per la certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali in vacanza del Dirigente della Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
- a unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni per la certificazione delle competenze derivanti da apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta, allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di revocare l'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1313/2008, contenente lo Schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta”;
- 3) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2506 in data 28 dicembre 2012 di approvazione di modificazione dello schema di procedimento di certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta, mediante sostituzione dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1313/2008;
- 4) di dare atto che qualora la Commissione di certificazione delle competenze si dovesse riunire, la struttura competente (attualmente “Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative”) provvederà con atto di impegno sulle risorse a propria disposizione a dare copertura al gettone di presenza previsto nell'articolo 7 dell'allegato alla presente.

Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di mediatore interculturale, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Le presenti disposizioni definiscono, in coerenza con le deliberazioni della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, n. 83 in data 31 gennaio 2022 e con le disposizioni applicative approvate con provvedimento dirigenziale n. 942/2022 le modalità di realizzazione delle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze per il conseguimento della qualifica di mediatore interculturale, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali operanti in Valle d'Aosta istituito con DGR n. 2531 del 1° settembre 2006.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, vale quanto approvato con provvedimento dirigenziale n. 942/2022 di approvazione e degli standard documentali per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 103/2021 e n. 83/2022.

Art. 2
(*Destinatari*)

1. La certificazione è svolta con riferimento all'insieme degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti dall'individuo nel corso della propria vita. Può richiedere l'accesso al servizio di certificazione delle competenze:
 - chi, alla data di presentazione della domanda, è iscritto in modo temporaneo all'elenco regionale aperto dei mediatori interculturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - chi dispone di un minimo di 100 ore di esperienza professionale, documentabile, anche non retribuita, coerente con le competenze oggetto di certificazione, maturate in modo anche non continuativo con riferimento ai due anni antecedenti la richiesta;
 - chi dispone di un titolo di studio specifico, nell'ambito della mediazione interculturale, acquisito in Italia o in un altro Paese dell'UE, equiparabile a un diploma di laurea triennale (livello VI EQF).
2. Per i cittadini stranieri è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, a un livello sufficiente ai fini della partecipazione attiva alle attività di certificazione.
3. La certificazione è altresì svolta in esito alla frequenza del corso di formazione realizzato in conformità agli standard formativi di cui alla DGR n. 2531 del 1° settembre 2006.

Art. 3
(*Modalità di realizzazione*)

1. L'esame per il conseguimento della qualifica professionale, da realizzarsi in esito al corso di formazione per mediatori interculturali, si svolge secondo le modalità di cui alle "Disposizioni applicative e standard di servizio per la realizzazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze", Sezione II, approvate con provvedimento dirigenziale n. 942/2022.
2. L'esame per il conseguimento della qualifica professionale attraverso la valorizzazione degli apprendimenti "da esperienza", si svolge:
 - a) con finalità di economicità ed efficienza, attraverso l'ammissione di candidati in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, alle sessioni di esame organizzate in esito ai corsi di formazione, di cui al comma 1 del presente articolo;

b) laddove, per motivi organizzativi e per le tempistiche, non sia possibile inserire singoli richiedenti negli esami previsti in esito ai corsi di formazione, attivati o conclusi, l'Amministrazione regionale organizza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con cadenza annuale e in presenza di almeno tre domande, una apposita sessione d'esame, riservata ai candidati "da esperienza".

Art. 4 (*Modalità di richiesta*)

1. Il cittadino che intende accedere alla certificazione, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ne presenta richiesta all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nei modi e nei termini da questo definiti tramite avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La richiesta, in bollo e firmata dal richiedente, deve essere predisposta su apposito modulo, messo a disposizione dall'Amministrazione regionale e deve essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di accesso, oltre che da copia del documento di identità del richiedente e dal curriculum vitae.
2. Nel caso in cui la certificazione sia svolta in esito alla frequenza del percorso formativo, l'iscrizione al corso equivale alla richiesta di accesso all'esame che, pertanto, non è da presentare.
3. La Struttura regionale competente, verificata la documentazione presentata e fatte salve le sospensioni derivanti dalla eventuale richiesta di integrazioni, ammette il richiedente alla certificazione, trascorsi non più di 60 giorni.
4. Nella comunicazione con la quale la Struttura competente accetta o rifiuta l'ammissione al procedimento di certificazione, sono indicate le modalità e le tempistiche previste per lo svolgimento dell'esame e per la presentazione del documento di trasparenza, di cui al successivo articolo.

Art. 5 (*Il documento di trasparenza*)

1. I soggetti che accedono all'esame per il conseguimento della qualifica di mediatore interculturale "da esperienza", ovvero attraverso la valorizzazione delle esperienze personali e professionali coerenti realizzate, devono presentare il documento di trasparenza, esito dell'attività di individuazione delle competenze.
2. Il servizio di orientamento del Centro per l'impiego di Aosta, sostiene i soggetti interessati nell'attività di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze e nella elaborazione del "Documento di trasparenza", sulla base del relativo format e secondo gli standard di servizio definiti dall'Amministrazione regionale.
3. Il soggetto presenta, nei termini indicati dalla Struttura regionale competente, il documento di trasparenza, corredato dalle evidenze e dalla documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Art. 6 (*Certificazione*)

1. La Commissione di esame per la certificazione da "esperienza" è composta come segue:
 - un rappresentante della Struttura competente in materia di certificazione delle competenze del mediatore interculturale, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in qualità di

Presidente;

- un rappresentante del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi;
 - un esperto in mediazione interculturale, individuato dalla Struttura regionale competente.
2. La Commissione di esame per la certificazione svolta in esito al corso di formazione, anche nei casi in cui siano ammessi all'esame anche i candidati "da esperienza", è composta come segue:
- un rappresentante della Struttura competente, in materia di certificazione delle competenze del mediatore interculturale, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in qualità di Presidente;
 - un rappresentante del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi;
 - un esperto in mediazione interculturale, individuato dalla Struttura regionale competente;
 - due docenti del corso, individuati dall'ente di formazione che ha realizzato il corso di formazione.
3. L'esame prevede la realizzazione di:
- a) analisi del documento di trasparenza, per i candidati "da esperienza";
 - b) colloquio tecnico;
 - c) prova prestazionale.

L'analisi del documento di trasparenza può integrare e parzialmente sostituire la prova prestazionale, per i candidati "da esperienza".

Art. 7

(Nomina della Commissione)

1. La nomina della Commissione di certificazione è effettuata, con lettera, dalla Struttura regionale competente in materia di certificazione delle competenze del mediatore interculturale, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.
2. Ai membri delle Commissioni regionali di certificazione, eccezion fatta per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 83 del 31 gennaio 2022.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia alle disposizioni approvate con provvedimento dirigenziale n. 942 del 23 febbraio 2022.